

IL RETTORE

VISTE

le leggi n. 168/1989 e 240/2010;

VISTI

il D.P.R. n. 491/1997, relativo alle modalità di composizione del Consiglio nazionale degli studenti universitari (nel seguito CNSU) e di elezione dei relativi componenti, nonché l'ordinanza ministeriale n. 42 del 30/12/2024, con cui sono state indette le elezioni per il rinnovo del CNSU, le cui votazioni sono previste per i giorni 14 e 15 maggio 2025;

VISTI

la legge regionale del Lazio n. 6 del 27.07.2018 in materia di diritto agli studi universitari, in particolare l'art. 4 relativo all'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza (nel seguito Ente o DiSCo Lazio), nonché il decreto n. 1 del 13 febbraio 2025 del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con cui si è provveduto all'indizione delle elezioni per la nomina dei componenti della Consulta regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (nel seguito, più brevemente, Consulta regionale) ai sensi del relativo Regolamento elettorale, con la previsione di date di votazione coincidenti con quelle delle elezioni per il rinnovo del CNSU, nonché il decreto del medesimo Presidente n. 3 del 21 febbraio 2025 con cui si è provveduto all'indizione delle elezioni del rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione di DiSCo Lazio, con votazioni previste nelle medesime date sopraindicate;

VISTI

lo Statuto dell'Università degli Studi Roma Tre, il Regolamento Generale di Ateneo e il Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo;

CONSIDERATA

la necessità di avviare con decreto rettorale il procedimento per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi dell'Ateneo, il cui attuale mandato avrà termine in data 31/10/2025;

CONSIDERATO

che si rende opportuno, per esigenze di semplificazione ed economicità procedurale, unificare il procedimento elettorale per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi dell'Ateneo con i procedimenti relativi al CNSU e agli organi di DiSCo Lazio, anche al fine di favorire il più possibile la partecipazione al voto;

CONSIDERATI

i dati relativi al numero degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico dell'Ateneo, ai fini dell'individuazione del numero di rappresentanti eligendi nell'ambito dei Consigli di Dipartimento;

DECRETA:**Art. 1 Indizione e numero degli eligendi**

1. È indetto il procedimento elettorale per l'individuazione delle rappresentanze studentesche negli organi di Ateneo per il mandato relativo al biennio accademico 2025/2027 (durata dei mandati dal 01/11/2025 al 31/10/2027), come di seguito indicate:

ORGANO	NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DA ELEGGERE	ELETTORATO ATTIVO: tutti gli immatricolati e gli iscritti ai corsi di studio di seguito indicati, in situazione di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 4 del presente decreto
Senato Accademico	5	tutti i corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico dell'Ateneo
Consiglio di Amministrazione	2	tutti i corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico dell'Ateneo
Nucleo di Valutazione	2	tutti i corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico dell'Ateneo
Consiglio degli Studenti	20	tutti i corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico dell'Ateneo
	1	tutti i corsi di dottorato di ricerca dell'Ateneo
Consiglio del Dipartimento di Architettura	5	tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale del Dipartimento di Architettura
Consiglio del Dipartimento di Economia	5	tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale del Dipartimento di Economia
Consiglio del Dipartimento di Economia Aziendale	7	tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale del Dipartimento di Economia Aziendale
Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo	9	tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale del Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza	7	tutti i corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico del Dipartimento di Giurisprudenza
Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica e delle Tecnologie Aeronautiche	7	tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale del Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica e delle Tecnologie Aeronautiche
Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica	7	tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale del Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica
Consiglio del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere	7	tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere
Consiglio del Dipartimento di Matematica e Fisica	5	tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale del Dipartimento di Matematica e Fisica
Consiglio del Dipartimento di Scienze	5	tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale del Dipartimento di Scienze
Consiglio del Dipartimento di Scienze della Formazione	9	tutti i corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico del Dipartimento di Scienze della Formazione
Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche	5	tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale del Dipartimento di Scienze Politiche
Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici	7	tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale del Dipartimento di Studi Umanistici

2. Ai sensi dell'ordinanza ministeriale e dei decreti del Presidente di DiSCo Lazio citati nelle premesse, le votazioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi dell'Ateneo si svolgeranno in concomitanza con le votazioni per il rinnovo della composizione del CNSU e delle rappresentanze studentesche negli organi di gestione dell'Ente Regionale, come indicato nei successivi articoli.

ART. 2 CNSU

1. Il procedimento elettorale indetto con l'ordinanza ministeriale citata nelle premesse riguarda l'elezione dei seguenti componenti del CNSU:

- a) ventotto componenti eletti tra gli studenti iscritti nell'anno accademico 2024-2025 a corsi di laurea, a corsi di laurea magistrale, a corsi di laurea magistrale a ciclo unico o a corsi di laurea di precedenti ordinamenti, secondo la vigente normativa;

- b) un componente eletto tra gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento, di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e al D.M.14 dicembre 2021, n. 226.

2. Per le modalità di svolgimento della procedura relativa al CNSU, si rinvia all'ordinanza ministeriale e alle successive circolari in merito, consultabili nella pagina del portale web ministeriale <https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/ordinanza-ministeriale-n-42-del-30-12-2024>.

ART. 3 Consulta regionale e CdA DiSCo Lazio

1. Il procedimento elettorale indetto con i decreti del Presidente di DiSCo Lazio citati nelle premesse riguarda l'elezione, tra gli altri, di:

- a) quattordici studenti componenti della Consulta regionale, eletti dalla popolazione studentesca di tutti gli atenei statali della Regione in proporzione alla popolazione studentesca e comunque in modo che ciascun ateneo statale sia rappresentato da almeno uno studente;
- b) di un componente della Consulta regionale in rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca degli atenei della Regione;
- c) di un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente regionale in rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di studio delle Università statali e non statali e degli Istituti di alta formazione presenti sul territorio regionale.

2. Per la procedura relativa agli organi di DiSCo Lazio, si rinvia alla normativa regionale di cui in premessa e alle successive circolari o disposizioni in merito consultabili alla pagina del portale web dell'Ente regionale <http://www.laziodisco.it/2025-elezioni-della-consulta-regionale-per-il-diritto-allo-studio-e-la-promozione-della-conoscenza-dellente-disco/>.

ART. 4 Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo è attribuito agli studenti immatricolati o iscritti, per il corrente anno accademico 2024/2025, ai corsi di studio indicati all'art. 1, che alla data del 30 aprile 2025 risultino in regola con i pagamenti delle tasse e dei contributi universitari. Per tutti gli studenti la regolarità della contribuzione è riferita al pagamento delle tasse e dei contributi universitari il cui termine di versamento è scaduto entro lo scorso 17 febbraio 2025. Fanno eccezione gli studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale sotto condizione, per i quali la regolarità della contribuzione è riferita al pagamento della prima rata di tasse e contributi.

ART. 5 Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo è attribuito agli studenti:

- a) immatricolati o iscritti non oltre il primo anno fuori corso, per il corrente anno accademico 2024/2025, ai corsi di studio indicati all'art. 1, che alla data del 30 marzo 2025 risultino in regola con i pagamenti delle tasse e dei contributi universitari previsti entro la medesima data;

- b) che abbiano presentato la propria candidatura secondo le modalità previste dal presente decreto e da eventuali provvedimenti successivi.
2. L'elettorato passivo per la carica di rappresentante degli studenti negli organi centrali dell'Ateneo (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione, Consiglio degli Studenti) spetta agli studenti immatricolati o regolarmente iscritti, ai sensi del comma 1, a uno dei corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico dell'Ateneo.
3. L'elettorato passivo per la carica di rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca nel Consiglio degli Studenti spetta agli studenti regolarmente iscritti a uno dei corsi di dottorato di ricerca dell'Ateneo per l'anno accademico 2024/2025.
4. L'elettorato passivo per la carica di rappresentante degli studenti nel Consiglio di un singolo Dipartimento spetta agli studenti immatricolati o regolarmente iscritti, ai sensi del comma 1, a uno dei corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico del medesimo Dipartimento.
5. Gli studenti nei confronti dei quali siano state applicate sanzioni disciplinari sono esclusi dall'elettorato passivo.

ART. 6 Modalità di presentazione delle liste e delle candidature

1. Per l'elezione delle rappresentanze degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico è utilizzato il sistema delle liste elettorali tra loro concorrenti, nel cui ambito sono presentate le candidature personali.
2. La presentazione delle liste elettorali e delle relative candidature sarà effettuata *on line*, tramite il sistema adottato dall'Ateneo, attivo dal giorno 17 marzo 2025, alle ore 14.00 e raggiungibile dalla pagina del portale *web* dell'Ateneo dedicata al procedimento elettorale: <https://www.uniroma3.it/ateneo/organi/elezioni-e-procedure-di-costituzione-degli-organi/elezioni-per-il-rinnovo-del-cnsu-maggio-2025/>.
3. La presentazione di liste e candidature dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 marzo 2025. Le segnalazioni di eventuali problemi amministrativi e tecnici, effettuata entro tale termine, sarà valutata dagli uffici competenti. Le segnalazioni effettuate oltre tale termine non potranno essere valutate.
4. La presentazione della lista elettorale è effettuata da uno studente per ciascuna lista, il quale ne assume la responsabilità e la rappresentanza per l'intero corso del procedimento elettorale.
5. Non è ammessa la presentazione di denominazioni o di simboli di lista uguali o simili a quelli presentati o utilizzati da altre liste, anche in precedenti procedimenti elettorali, ovvero che riproducano anche solo una parte del logo istituzionale dell'Ateneo, o soggetti religiosi, o denominazioni o simboli di partiti politici, o immagini, oggetti, frasi o singole parole che risultino contrari ai principi generali della morale, della pace, della democrazia e della legalità, oltre che alle norme della Costituzione italiana.
6. Nel caso di lista di coalizione, è ammissibile che il simbolo riporti al proprio interno o richiami i simboli delle singole liste coalizzate.

7. Al fine della validità della presentazione, ciascuna lista, nel cui ambito si intendano presentate candidature per gli organi centrali dell'Ateneo ed eventualmente per uno o più Consigli di Dipartimento, dovrà essere sostenuta da almeno 180 studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo, di cui almeno 120 iscritti a corsi di studio afferenti a quattro delle otto aree scientifico-disciplinari di cui all'allegato A allo Statuto di Ateneo, almeno 30 per ciascuna area. I suddetti studenti dichiarano telematicamente il proprio sostegno alla lista tramite l'apposito sistema *on line*, successivamente alla presentazione telematica della lista stessa ed entro il termine indicato al precedente comma 3.

8. Al fine della validità della presentazione, ciascuna lista, nel cui ambito si intendano presentate candidature per un singolo Consiglio di Dipartimento, dovrà essere sostenuta da almeno 60 studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio del medesimo Dipartimento. I suddetti studenti dichiarano telematicamente il proprio sostegno alla lista tramite l'apposito sistema *on line*, successivamente alla presentazione telematica della lista stessa ed entro il termine indicato al precedente comma 3.

9. Per dichiarare il proprio sostegno alla lista, lo studente deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'elettorato attivo, di cui all'art. 4.

10. Nell'ambito di ciascuna lista gli studenti in possesso del requisito di elettorato passivo potranno presentare la propria candidatura e ciascun candidato dovrà indicare l'organo o gli organi per il quale o per i quali presenta la propria candidatura. Per gli organi centrali dell'Ateneo, nell'ambito di ciascuna lista possono essere presentate candidature in numero pari al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere. Per i Consigli di Dipartimento, nell'ambito di ciascuna lista possono essere presentate candidature in numero pari a due volte e mezzo, con arrotondamento per eccesso, del numero dei rappresentanti da eleggere.

11. Non è ammissibile:

- a) dichiarare il sostegno a più di una lista elettorale;
- b) dichiarare il sostegno a una lista elettorale e presentare la candidatura nell'ambito di un'altra lista elettorale;
- c) presentare la candidatura nell'ambito di più di una lista elettorale.

12. Per l'elezione del rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca nel Consiglio degli Studenti sono presentate candidature personali, senza riferimento a liste elettorali. Le candidature potranno essere presentate *on line*, tramite il sistema adottato dall'Ateneo attivo dal giorno 17 marzo 2025, alle ore 14.00 e raggiungibile dalla pagina *web* del portale dell'Ateneo dedicata al procedimento elettorale: <https://www.uniroma3.it/ateneo/organi/elezioni-e-procedure-di-costituzione-degli-organi/elezioni-per-il-rinnovo-del-cnsu-maggio-2025/>.

13. La presentazione di liste e candidature dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 marzo 2025. Le segnalazioni di eventuali problemi amministrativi e tecnici, effettuata entro tale termine, sarà valutata dagli uffici competenti. Le segnalazioni effettuate oltre tale termine non potranno essere valutate.

14. Successivamente al termine per la presentazione delle liste e delle candidature, l'Ufficio Affari istituzionali procederà allo svolgimento dei sorteggi per l'attribuzione della

posizione di ciascuna lista sulle schede elettorali e sul manifesto elettorale, nonché per l'individuazione dello studente componente della Commissione Elettorale Centrale. I responsabili delle liste elettorali saranno invitati a partecipare ai sorteggi.

ART. 7 Propaganda elettorale

1. L'Ateneo provvederà a dare comunicazione in ordine alle liste presentate, alle relative candidature e alle sedi di voto tramite il portale *web* di ateneo, nella pagina dedicata al procedimento elettorale.
2. Le attività di propaganda elettorale potranno avere inizio successivamente all'ammissione delle liste concorrenti al procedimento elettorale, formalizzata con atto di competenza della Commissione Elettorale Centrale. Dell'ammissione sarà data comunicazione all'interno del portale *web*, mediante la pubblicazione del manifesto elettorale.
3. Le attività di propaganda elettorale dovranno essere svolte nell'Ateneo nel rispetto del Regolamento elettorale.
4. Ogni attività di propaganda elettorale dovrà cessare il giorno 12 maggio 2025 alle ore 12.00.

ART. 8 Votazioni e successivo scrutinio

1. Le votazioni si svolgeranno nei giorni 14 e 15 maggio 2025 con gli orari di seguito indicati:
 - a) mercoledì 14 maggio: dalle ore 9:00 alle ore 19:00;
 - b) giovedì 15 maggio: dalle ore 9:00 alle ore 14:00.
2. Le votazioni si svolgeranno con l'utilizzo di schede elettorali in formato cartaceo, presso i seggi elettorali che saranno allestiti nelle sedi dell'Ateneo.
3. Il voto è personale, libero e segreto. Ciascun elettore, per ogni scheda elettorale:
 - a) può esprimere un solo voto di lista elettorale e il numero massimo di preferenze opzionabili, ai sensi del Regolamento elettorale, per candidati appartenenti alla medesima lista;
 - b) può votare per la sola lista elettorale, senza indicare preferenze per candidati;
 - c) può esprimere la preferenza per candidati di una medesima lista elettorale senza barrare il simbolo della lista: in tal caso il voto sarà attribuito anche alla lista;
 - d) può completare l'operazione di voto senza esprimere alcuna opzione (scheda bianca).La compilazione della scheda in modo non conforme a quanto previsto nei punti a), b), c) e d), che precedono, ne determina la nullità.
4. Per l'elezione del rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca nel Consiglio degli Studenti le votazioni avranno luogo nei giorni di cui al comma 1 e gli elettori potranno esprimere una preferenza per un solo candidato.
5. Alla chiusura delle votazioni seguiranno le operazioni di scrutinio, che si svolgeranno in forma pubblica fino alle ore 19.00 del giorno 15 maggio e proseguiranno, ove necessario, venerdì 16 maggio dalle ore 9.00 fino al completamento delle attività.

6. I risultati dello scrutinio riporteranno il numero complessivo dei voti di lista e di preferenza per i singoli candidati, nonché il numero di schede bianche e di schede nulle.
7. La verifica della regolarità delle operazioni elettorali e l'ufficializzazione dei risultati delle votazioni sono di competenza della Commissione Elettorale Centrale, con il supporto tecnico- amministrativo dell'Ufficio Affari Istituzionali, ai sensi del Regolamento elettorale.
8. L'attribuzione dei seggi avverrà ai sensi dell'art. 11 del Regolamento elettorale.

ART. 9 CEC e seggi elettorali

1. La nomina della Commissione Elettorale Centrale e la costituzione dei seggi elettorali con le relative Commissioni saranno oggetto di successivi provvedimenti.

ART. 10 Pubblicazione degli esiti elettorali

1. A conclusione delle operazioni di scrutinio, la Commissione Elettorale Centrale renderà pubblici i risultati del voto, per il tramite dell'Ufficio Affari Istituzionali.
2. L'attribuzione dei seggi sarà disposta ai sensi del Regolamento elettorale.

ART. 11 Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si rinvia al *Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo* e alla normativa elettorale nazionale, nonché, per quanto riguarda le operazioni di scrutinio, alle indicazioni che il Ministero dell'Interno fornisce ai componenti delle Commissioni di seggio in occasione delle elezioni politiche.
2. Il presente provvedimento, sottoscritto digitalmente, sarà registrato nel registro di protocollo informatico e pubblicato *on line* nel portale di Ateneo, nella pagina dedicata al procedimento elettorale.

Roma, (data della sottoscrizione digitale)

Il Rettore
Prof. Massimiliano Fiorucci